

REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA

OGGETTO

IL PRESENTE DOCUMENTO REGOLA LE CONDIZIONI CONTRATTUALI RELATIVE ALL'ACQUISTO E ALL'UTILIZZO DEGLI SKIPASS GIORNALIERI, PLURIGIORNALIERI (CONSECUTIVI E NON CONSECUTIVI), DEI BIGLIETTI DI ANDATA E RITORNO, DELLE TESSERE STAGIONALI, NONCHÉ LE CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE PISTE E DEGLI IMPIANTI DI RISALITA.

L'ACQUISTO DEL BIGLIETTO COMPORTA LA CONOSCENZA E L'ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DEL PRESENTE "REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA" (VISIONABILE PRESSO LE BIGLIETTERIE, NONCHÉ SUL SITO INTERNET DELL'ESERCENTE) E DELLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI CHE DISCIPLINANO GLI SPORT INVERNALI E L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI RISALITA. IL "REGOLAMENTO DI BIGLIETTERIA" FA ESPRESSO RIFERIMENTO AI TARIFFARI ESPOSTI AL PUBBLICO CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI COME PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE REGOLAMENTO. LA SOCIETÀ EMITTENTE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI ADEGUARE LE TARIFFE E LE NORMATIVE IN CORSO DI STAGIONE.

NORME GENERALI

L'ambiente di montagna nel quale vi trovate e le mutevoli condizioni naturali o artificiali che lo caratterizzano, nonché la pratica dello sci e delle attività di outdoor, costituiscono un rischio connaturato alla natura stessa dell'attività.

L'acquisto del biglietto e l'utilizzo degli impianti implicano la conoscenza di tali eventualità e l'accettazione di tutte le condizioni previste nel presente regolamento nonché l'opportuna applicazione del buon senso. Non sarà possibile, per gli sciatori, rivalersi sulla Società per infortuni derivanti da incidenti determinati da una qualunque delle condizioni che sono parte integrante dello sci quali, a titolo indicativo: condizioni della superficie del terreno caratterizzata da discontinuità e irregolarità del manto nevoso causate da variazioni delle condizioni della battitura, dell'usura giornaliera, della caduta di altri sciatori e da una parziale battitura della pista a seguito di nevicata, nonché dalla presenza di piccole pietre e cumuli di neve artificiale, secondo la normativa vigente ([art. 6 Regolamento Regionale n. 2/1996](#)).

Per quanto riguarda l'utilizzo delle piste da sci da parte degli sciatori si fa riferimento alla [Legge Regionale nr 9 del 17 marzo 1992 e nr 27 del 15 novembre 2004](#).

A) PERIODO E ORARIO DI ESERCIZIO

1. Il periodo di inizio e termine dell'esercizio di ciascuna stagione sciistica è fissato ad insindacabile giudizio della Società degli impianti di risalita sulla base di una serie di condizioni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, le condizioni climatiche, le condizioni di innevamento, lo stato delle piste, la sicurezza.
2. La pubblicazione delle date di inizio e termine di ciascuna stagione sciistica ha valore meramente indicativo e non costituisce impegno ad aprire la stazione o a mantenerla aperta
3. Il numero e il tipo di impianti giornalmente in esercizio ed il numero di piste percorribili possono subire variazioni anche nel corso della stessa giornata - anche senza preavviso - per esigenze tecniche, di servizio, di sicurezza, condizioni meteorologiche o per cause di forza maggiore (inclusi a titolo esemplificativo blackout elettrici, scioperi, anche del proprio personale, ordini delle autorità) e, più in generale, per motivi indipendenti dalla volontà e dalla sfera di controllo della Società degli impianti di risalita.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, così come in caso di attese agli impianti, dovute a qualsiasi motivo non spetterà all'acquirente alcun rimborso o risarcimento, neppure parziale.

4. L'esercizio dell'attività sciistica, di trasporto e del Bike Park potrà essere sospeso in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente ad insindacabile giudizio della Società degli impianti di risalita sulla base delle condizioni climatiche, delle condizioni di innevamento, dello stato delle piste o per motivi di sicurezza o quando sussistano fondati motivi.
5. L'esercizio dell'attività sciistica, di trasporto e del Bike Park potrà inoltre essere sospeso in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente quando ciò sia imposto da cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, blackout elettrici, scioperi, anche del proprio personale, incendi, terremoti, guerre, attentati terroristici, epidemie, ordini delle autorità, e più in generale, per motivi indipendenti dalla volontà e dalla sfera di controllo della Società degli impianti di risalita.
6. In caso di sospensione provvisoria o definitiva dell'esercizio della stagione sciistica per uno dei motivi indicati ai precedenti articoli (3 e 4) all'acquirente non competerà alcun rimborso o risarcimento, fatte salve eventuali disposizioni inderogabili di legge.

7. In particolare per quanto riguarda le tessere stagionali (biglietti a tariffa forfettaria), l'acquirente prende atto che, acquistando la tessera assume su di sé il rischio che la stagione sciistica possa avere una durata inferiore a quella prevista.
8. Solo ed unicamente per quanto riguarda gli skipass plurigiornalieri internazionali consecutivi, in caso di chiusura totale degli impianti a causa del maltempo, dietro richiesta del cliente, verrà rilasciato un voucher personale non cedibile (eventuale assicurazione verrà persa) valido per le giornate di chiusura e spendibile nell'arco di un anno (estate 2024-inverno 2024/2025) (usufruibile solo sul versante italiano) - ed estate 2025).
9. L'orario di esercizio degli impianti viene stabilito dalla Società degli impianti di risalita e portato a conoscenza del pubblico mediante avvisi affissi alle biglietterie ed alle stazioni degli impianti.
10. L'orario potrà essere soggetto a variazioni, anche nel corso della giornata.
11. Nel caso di condizioni meteo avverse (ad esempio vento forte) non è garantito il regolare funzionamento degli impianti.
12. In caso di percorrenza di lunghi itinerari, è responsabilità del contraente verificare con attenzione gli orari per il trasporto di rientro. L'Esercente non potrà essere ritenuto responsabile nel caso in cui il contraente fosse impossibilitato a fare rientro per cause imputabili al contraente stesso. In particolare dell'ultima salita da Zermatt per Breuil-Cervinia e da Breuil-Cervinia per Zermatt, restando inteso che i relativi orari sono tassativi e segnalati presso le partenze degli impianti sia Italiani che Svizzeri. Nel caso il contraente si attardi lo stesso è consapevole ed accetta il rischio di dover ritornare in Italia o in Svizzera con mezzi diversi dagli impianti di risalita o di dover pernottare nella località in cui si trova. In questi casi le Società degli impianti non concederanno alcun tipo di recupero dello skipass o di rimborso delle spese sostenute.

B) VALIDITA' BIGLIETTI

13. Tutti i biglietti sono documenti di trasporto ed hanno valore anche come scontrini fiscali (D.M. 30.06.1992) e devono essere conservati per tutta la durata del trasporto. Essi sono validi durante il normale orario di esercizio degli impianti di risalita della Società Cervino S.p. A.
14. Tutti i biglietti emessi sono validi durante il normale orario di esercizio degli impianti di risalita e sono soggetti alle "Disposizioni per i viaggiatori" stabilite da ogni comprensorio; sono acquistabili presso le biglietterie delle Società Cervino S.p.A. e degli altri mandatarî incaricati ed hanno le seguenti validità:
 - Area Cervino: utilizzabili esclusivamente sugli impianti di Breuil-Cervinia.
 - I biglietti "tronchi" (andata/ritorno o andata e/o ritorno) a tariffa intera hanno validità stagionale.
 - Area Valtourneche: utilizzabili esclusivamente sugli impianti di Valtourneche.
 - Area Chamois: utilizzabili esclusivamente sugli impianti di Chamois.
 - Area Torgnon: utilizzabili esclusivamente sugli impianti di Torgnon.
 - Area Internazionale Cervino-Zermatt: utilizzabili sugli impianti della Cervino S.p.A., della Zermatt Bergbahnen AG . I biglietti internazionali acquistati in Italia (anche online) devono fare il primo accesso sugli impianti italiani.
15. I biglietti internazionali per la parte di competenza svizzera, importo indicato sul biglietto con la dicitura "di cui CH -, -- Euro" sono venduti dalla Cervino S.p.A. e dai suoi mandatarî in nome e per conto della società Zermatt Bergbahnen AG – Postfach 378 – Zermatt – MWST N° 280498 – che è direttamente responsabile nei confronti della clientela della gestione degli impianti e delle piste situati in territorio Svizzero.
16. Per accedere allo Snowpark sul ghiacciaio è necessario munirsi di uno skipass sciatori. I trasgressori saranno puniti con una sanzione di € 50,00.
17. Lo skipass Unlimited Cervino Paradise è valido durante la stagione estiva su tutti gli impianti della società Cervino S.p.A. e della società Zermatt Bergbahnen AG – area Matterhorn (inclusa la telecabina Matterhorn Alpine Crossing) e durante la stagione invernale su tutti gli impianti della società Cervino S.p.A. e della Società Zermatt Bergbahnen AG (Gornergrat-Rothorn-Sunnega e Alpine Crossing).
18. Il supplemento (€ 400,00) è valido per la stagione estiva per gli impianti della Società Zermatt Bergbahnen AG ed è acquistabile solo in abbinamento allo ski pass stagionale;
19. Gli skipass giornalieri o plurigiornalieri internazionali (nominativi a partire dai 5 giorni di validità) sono personali e validi per la libera circolazione sugli impianti della Cervino S.p.A. di Breuil-Cervinia e sui seguenti impianti Svizzeri (quando aperti): ski lift Plateau Rosa I, II, III, skilift Plateau-Breithorn, seggiovia Furggsattel, funivia/telecabina Trockener Steg – Piccolo Cervino solo in salita, funivia/telecabina Plateau Rosà/Testa Grigia – Piccolo Cervino (Matterhorn Alpine Crossing) solo in salita.
20. Gli skipass della parte Italiana sono validi per la libera circolazione sugli impianti aperti di Breuil Cervinia: per la telecabina Plan Maison Cime Bianche Laghi e la funivia Cime Bianche Laghi Plateau Rosà validi solo in salita. Non sono previste gratuità gruppi, over '80 e Baby.

C) USO DEI BIGLIETTI

21. Tutti i biglietti sono strettamente personali e non cedibili. Ogni abuso ne comporterà il ritiro immediato e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Si ricorda agli utilizzatori degli impianti di risalita della Cervino S.p.A. che, ai sensi della L. R. Valle d'Aosta n.20 del 18.04.2008 e del D.P.R.753 del 11.07.1980: coloro che utilizzano biglietti nominativi di altra persona sono punibili ai sensi degli artt. 494 C.P. (sostituzione di persona) e 640 C.P. (truffa); ugualmente punibili sono i titolari del biglietto che ne consentono l'illecito utilizzo. In questi casi, ferme le conseguenze sanzionatorie, lo skipass verrà ritirato e non più restituito. Il cliente deve sempre portare con sé il documento o il giustificativo che ha dato diritto a una riduzione delle tariffe sull'acquisto dello skipass, tale documento così come lo skipass, in caso di richiesta, dovrà essere presentato agli addetti al controllo presenti sugli impianti per verificare la regolarità del titolo di trasporto. Sugli skipass, insieme ai dati tecnici di biglietteria, vengono stampati:

- Skipass gratuiti: nome e cognome.
- Skipass plurigiornalieri consecutivi pari o superiori a 5 giorni: nome e cognome.
- Skipass stagionali: nome e cognome.

Tali dati devono essere forniti dal cliente al momento dell'acquisto dello skipass e, quando richiesto, deve essere esibito un documento di identità per ottenere gli sconti collegati all'età.

22. Tutti i biglietti acquistati non sono rimborsabili, nemmeno parzialmente, né sostituibili per alcun motivo anche per impossibilità di utilizzo da parte dell'acquirente; la validità e la durata del biglietto non possono essere variate dopo l'acquisto. Il cliente è tenuto a controllare la correttezza del resto e dello skipass consegnato in quanto non si accettano reclami successivi all'acquisto.

23. Nel caso di smarrimento dello skipass il duplicato viene emesso se il biglietto è rintracciabile tramite ricevuta o tramite il numero dello skipass originale acquistato e verrà richiesto il 10% del valore dello skipass smarrito per un importo massimo di € 50,00, quale rimborso spese amministrative e di segreteria. Tale somma non sarà restituita in caso di ritrovamento del biglietto originale.

24. Nel caso in cui il cliente dimenticasse lo stagionale, per lo skipass giornaliero verrà richiesto un corrispettivo pari a € 10,00.

25. Gli stagionali per camminatori sono validi solo per la salita.

26. Gli skipass e le tessere stagionali sono personali e non possono essere ceduti a terzi neppure a titolo gratuito. Ad ogni richiesta degli addetti agli impianti e degli ispettori, gli utenti dovranno esibire lo skipass o la tessera stagionale e consentire la propria identificazione.

Tali tipi di skipass non potranno essere utilizzati sulle piste di allenamento site in territorio svizzero il cui accesso è permesso dal biglietto giornaliero dedicato skipass giornaliero "piste" personale e non cedibile.

D) TARIFFE E BIGLIETTI

27. Tutte le tariffe sono - di norma - applicabili per tutta la stagione di competenza. Esse potranno tuttavia subire variazioni in caso di interventi straordinari di ordine fiscale o valutario. La Società si riserva di adeguare le tariffe e le normative in corso di stagione.

28. I prezzi degli skipass sono stabiliti indipendentemente dal numero degli impianti e delle piste aperte nel periodo di validità dello skipass. Il numero e il tipo di impianti giornalmente in esercizio ed il numero di piste giornalmente percorribili vengono stabiliti dalla Società degli impianti di risalita e sono indicati con avvisi esposti presso le biglietterie, presso le stazioni degli impianti nonché sul sito internet della Società.

29. Il supporto elettronico (Keycard) su cui viene caricato ogni titolo di trasporto viene venduto al prezzo di € 2,00; non deve essere forato, si mette in tasca (permette quindi di sciare a mani libere) e va sempre portato con sé. Al suo interno è presente un chip che memorizza i dati del biglietto ed il suo utilizzo. Il supporto elettronico ha validità pluriennale e può essere utilizzato in qualunque stazione sciistica della Valle d'Aosta. In caso di malfunzionamento o rottura del supporto elettronico sarà necessario acquistarlo nuovamente al prezzo di € 2,00.

E) AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

30. I biglietti plurigiornalieri non consecutivi (giorni a scelta) internazionali validi sugli impianti di Breuil-Cervinia Zermatt non danno diritto alla gratuità per i baby, gli Over 80 ed i gruppi né ad alcun recupero. Si ricorda che il primo passaggio su un impianto annulla una giornata di validità di questi biglietti.

31. Gli skipass da 1 a 6 giorni consecutivi validi sugli impianti di Breuil-Cervinia hanno tariffa unica per tutte le categorie e non danno diritto alla gratuità per i baby, gli Over 80 ed i gruppi né ad alcun recupero.

32. Gli skipass da 1 a 6 giorni consecutivi internazionali validi sugli impianti di Breuil-Cervinia Zermatt e biglietti a "tronchi" (Andata e Ritorno) danno diritto alle seguenti riduzioni in base all'età:

1. **BABY:** al bambino nato dopo il 31/10/2016 sarà concesso, dove previsto, un biglietto gratuito strettamente personale, non cedibile, non sostituibile in caso di smarrimento, di durata e di percorrenza pari a quella del biglietto acquistato

contestualmente da un accompagnatore adulto che deve presentarsi con il bambino e mostrare un documento che ne attesti l'età.

2. **BABY NA:** al bambino nato dopo il 31/10/2016, senza acquisto contestuale, verrà applicato lo sconto del 50% sulla tariffa normale del biglietto, su presentazione di documento anagrafico e del bambino che ha diritto allo sconto.
 3. **JUNIOR:** ai ragazzi nati dopo il 31/10/2008 verrà applicata la tariffa ridotta su presentazione di documento anagrafico e del ragazzo che ha diritto alla riduzione.
 4. **TEEN:** ai ragazzi nati dopo il 31/10/2006 verrà applicata la tariffa ridotta su presentazione di documento anagrafico e della persona che ha diritto alla riduzione.
 5. **SENIOR:** agli adulti nati prima del 31/05/1960 verrà applicata la tariffa ridotta su presentazione di documento anagrafico e della persona che ha diritto alla riduzione.
 6. **OVER 80:** agli adulti nati prima del 01/11/1944 sarà concesso un biglietto giornaliero (Internazionale) o andata e ritorno gratuito strettamente personale, non cedibile, su presentazione di documento anagrafico e della persona che ha diritto alla riduzione.
33. L'autocertificazione della data di nascita non è ritenuta valida per ottenere le tariffe scontate per le quali sarà sempre necessario presentare il documento d'identità (art.2 del D.P.R. n. 445/2000).
34. I gruppi di sciatori hanno diritto ad uno ski pass gratuito, di pari durata, ogni 15 ski pass acquistati contestualmente a tariffa normale.
35. I biglietti per pedoni hanno diritto a tariffe ridotte per gruppi di almeno 5/10/20 persone paganti, non sono previste gratuiti.
36. I disabili che presentano un certificato che attesti una disabilità pari o superiore al 67%, o la Disability Card avranno diritto alla tariffa scontata al 50% sui biglietti italiani o internazionali, estendibile anche all'eventuale accompagnatore.

F) CONTROLLI

37. L'acquirente ha l'obbligo di presentare il biglietto, se richiesto, al personale di sorveglianza autorizzato degli impianti della Società Cervino S.p.A. Nel caso di tariffe agevolate, egli deve esibire la relativa documentazione.

G) ASSICURAZIONE

38. Tutti gli sciatori devono possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi – art 30 D.Lgs.40/2021. L'utente responsabile della violazione della disposizione è soggetto ad una sanzione amministrativa variabile da 100.00 € a 150.00 € oltre al ritiro dello skipass da parte delle forze dell'ordine.
39. Presso le casse, unitamente ad uno skipass è acquistabile su richiesta del cliente, una copertura assicurativa di pari durata del biglietto. Il cliente, prima dell'acquisto, deve assumere informazioni richiedendo presso le biglietterie un estratto delle condizioni e delle coperture assicurative.

L'assicurazione avrà le seguenti validità:

- **VALIDITÀ TEMPORALE:** i giorni relativi alla validità dello skipass regolarmente acquistato per la pratica dell'attività sportiva sciistica amatoriale da discesa.
- **VALIDITÀ TERRITORIALE:** le piste da sci in cui è valido lo skipass regolarmente acquistato.
- **VALIDITÀ DELLA ASSICURAZIONE:** tutte le garanzie prestate sono operative solo in caso di intervento del soccorso autorizzato sulle piste; il Beneficiario dovrà segnalare all'organismo intervenuto di essere coperto da assicurazione mostrando tutti i documenti richiesti da quest'ultimo al fine di effettuare le necessarie verifiche.

H) ALLENAMENTI, GARE E MANIFESTAZIONI

40. La Società Cervino S.p.A si riserva la facoltà in caso di eventi sportivi di chiudere al pubblico o di destinare ad uso prioritario degli atleti e del personale interessato determinati impianti, piste, aree e locali necessari al regolare svolgimento degli stessi, per il tempo ragionevolmente indispensabile alla loro effettuazione nonché di riservare alcune piste agli allenamenti dei sodalizi sportivi (sci club).
41. Per tutti gli allenamenti, le gare o manifestazioni di qualsiasi tipo la Società si limita a mettere a disposizione degli organizzatori attrezzature e materiali di proprietà, senza peraltro assumere qualsiasi responsabilità od onere sia nei confronti dei partecipanti che di terzi. Agli organizzatori farà pertanto carico l'obbligo di predisporre ogni opportuna misura atta a garantire il regolare svolgimento di allenamenti, gare e manifestazioni, riducendo allo stretto indispensabile e per il minor tempo possibile le limitazioni che dovranno essere imposte ai normali clienti.
42. Nell'eventualità di organizzazione da parte di terzi di qualsiasi prestazione o servizio, la responsabilità della Società è strettamente limitata al solo esercizio degli impianti di risalita, rimanendo ogni altra responsabilità a totale carico degli organizzatori.

I) RESPONSABILITA'

43. La Società degli impianti di risalita declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti non conformi posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti, sulle piste e nelle loro pertinenze (quali a titolo esemplificativo e non limitativo, velocità e un comportamento non adeguati alle proprie capacità nonché alle condizioni del terreno, della neve, del tempo e del traffico sulle piste; mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica, ove presente, percorrenza di piste chiuse e/o di fuori pista).

L) MODALITA' DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

44. I clienti dovranno far uso degli impianti osservando la massima diligenza ed attenzione in modo da non costituire pericolo per sé o per gli altri.
45. Gli impianti dovranno essere usati in conformità alle disposizioni di legge osservando con il massimo scrupolo tutte le prescrizioni e le segnalazioni indicate sugli appositi cartelli o avvisi posti nelle stazioni e sui tracciati degli impianti.
46. I clienti saranno tenuti a risarcire tutti i danni diretti ed indiretti causati per loro colpa o dolo alle persone, agli impianti od alle cose di proprietà della Società e dei terzi.
47. Nel caso di condizioni atmosferiche avverse (vento forte o tendenze a raffiche persistenti) il servizio potrebbe subire rallentamenti o arresti e di conseguenza il cliente deve essere consapevole che il tempo impiegato per la risalita potrà aumentare anche sensibilmente.
48. È vietata la salita alle persone in evidente stato di alterazione delle condizioni psichiche ovvero quelle non sufficientemente protette in relazione alle condizioni climatiche ambientali, quelle portanti oggetti che impediscono un'agevole salita sui veicoli, nonché quelle che per il loro stato o il loro comportamento possano pregiudicare la sicurezza propria e degli altri viaggiatori, disturbare i viaggiatori o turbare l'ordine pubblico.
49. Il trasporto di bambini non accompagnati è consentito solo nel caso in cui essi superino 1 metro e 25 di altezza o abbiano compiuto gli 8 anni di età.
50. È fatto divieto inoltre di accedere a tali impianti con i bambini sulle spalle e/o all'interno del marsupio. Il trasporto di bambini sulle sciovie tra le gambe degli adulti è consentito solo ai maestri di sci e sotto diretta responsabilità di questi.
51. L'uso di seggiovie e sciovie presuppone da parte del cliente la predisposizione e/o la capacità all'esercizio della pratica sportiva.
52. Per accedere agli impianti chiusi i cani devono essere dotati di guinzaglio e museruola. A Chamois è concessa la salita solo sulla seggiovia Corgnolaz – Lago di Lod nell'apposito trasportino.
53. È severamente vietato sganciarsi dalle ancore lungo la risalita dell'impianto; i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste.
54. Per recarsi a Plateau Rosà e in territorio svizzero gli utenti dovranno essere muniti di documento valido per l'espatrio.

M) MODALITA' DI UTILIZZO DELLE PISTE DA DISCESA

55. La battitura delle piste è effettuata nei tempi e nei modi stabiliti dalla Direzione a suo insindacabile giudizio.
56. Le piste chiuse per motivi tecnici o di sicurezza sono indicate con appositi cartelli segnaletici e ne è vietata la percorrenza. Le piste si intendono comunque chiuse trascorsi 15 minuti dall'orario di chiusura dell'impianto/i che le servono.
57. Alcune piste potranno essere riservate per uso agonistico (competizioni ed allenamenti) e chiuse al pubblico.
58. Il servizio di soccorso e rastrellamento sorveglia solo le piste aperte e tracciate.
59. Il soccorso sulle piste da sci sarà assoggettato al pagamento di 200.00 €, a parziale copertura dei costi di soccorso, come da Legge Regionale 4 marzo 2016 n.4. Per chi ha acquistato, contestualmente allo skipass, l'assicurazione SNOWCARE e solo con l'immediato intervento degli addetti al soccorso sul luogo dell'infortunio, i quali redigeranno relativo verbale, sarà la compagnia di assicurazione (24h assistance) a garantire il rimborso. Per i biglietti sprovvisti di assicurazione non sono previsti né rimborsi né convalide da parte delle Società di Impianti di Risalita. L'assicurazione concede il rimborso, previa verifica del rispetto di tutte le condizioni. La richiesta di rimborso va effettuata entro 10 giorni dall'accadimento dell'infortunio direttamente all'assicurazione.
60. Ogni sciatore è tenuto all'osservanza dei cartelli indicatori situati lungo le piste.
61. La società non è responsabile degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripista anche se serviti dagli impianti medesimi.
62. È vietato percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli sci, dal monosci e dalla tavola da neve.

63. È fatto tassativo divieto di far uso di slitte o mezzi motorizzati e ski-bob di qualsiasi tipo, anche a piste chiuse. I trasgressori dovranno rispondere di eventuali danneggiamenti alla superficie delle piste e dei più gravi danni eventualmente causati agli sciatori.
64. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità. Chi percorre la pista senza sci deve mantenersi ai bordi avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori.
65. La classificazione delle piste in base al loro grado di difficoltà – nero, rosso e blu – è indicativo delle difficoltà che le stesse presentano, pertanto lo sciatore deve giudicare se la sua perizia gli consente di servirsene senza subire o provocare incidenti. Lo sciatore deve tenere in ogni caso una condotta che, in relazione alle caratteristiche delle piste ed alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità propria e altrui.
66. L'impianto di innevamento artificiale potrebbe essere in funzione sulle piste, inoltre potrebbero essere presenti sui tracciati mezzi battipista o motoslitte di servizio. Gli sciatori dovranno dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione delle piste e degli impianti e dovranno consentire la loro agevole e rapida circolazione.
67. Tutti i minori di anni 18 hanno l'obbligo di utilizzo del casco protettivo – art. 17 D.Lgs. 40/2021. L'utente responsabile della violazione della disposizione è soggetto ad una sanzione amministrativa variabile da 100.00 € a 150.00 €.
68. La Direzione declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio delle piste da discesa, nonché per le conseguenze di comportamenti non conformi posti in essere dai clienti durante la loro permanenza sugli impianti, sulle piste e nelle loro pertinenze (quali a titolo esemplificativo e non limitativo, velocità e un comportamento non adeguati alle proprie capacità nonché alle condizioni del terreno, della neve, del tempo e del traffico sulle piste; mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla segnaletica, ove presente, percorrenza di piste chiuse e/o di fuori pista).
69. L'utilizzo delle piste nel comprensorio sciistico è consentito solo a sciatori e snowboarder. Sono esclusi da questa norma i portatori di handicap che sciano in posizione seduta.

N) MOUNTAINBIKE

70. I ragazzi nati dopo il 01/06/2010 hanno diritto ad una tariffa ridotta su presentazione di un documento anagrafico e della persona che ha diritto alla riduzione.
71. I bambini nati dopo il 01/06/2016 hanno diritto ad un biglietto gratuito uguale a quello acquistato da un adulto; in difetto su presentazione di documento anagrafico, si applica la tariffa "junior".
72. Il biglietto MTB mattutino è valido fino alle ore 13.00 e il pomeriggio inizia alle ore 12.00.
73. I biglietti e gli stagionali MTB sono validi solo per la salita.
74. I biglietti MTB da 2 o più giorni sono non consecutivi, hanno validità stagionale e sono validi anche per gli impianti di Pila, La Thuile e Monterosa ski.
75. I gruppi di biker hanno diritto ad un biglietto gratuito, di pari durata, ogni 20 biglietti acquistati a tariffa normale.

Q) REGOLAMENTO UTILIZZO PISTE DI MOUNTAIN BIKE

76. L'accesso ai percorsi di discesa comporta da parte dell'utente l'assunzione della piena responsabilità della propria condotta e delle conseguenze derivanti da essa. La discesa in bicicletta su percorsi di alta montagna, implica la necessaria formazione tecnica e fisica che sono elementi essenziali ad evitare l'insorgere di incidenti anche gravi.
77. Nessuna responsabilità è imputabile alla Cervino Spa e ai collaboratori del Bike-Park circa eventuali danni subiti o cagionati a persone e/o cose in occasione della percorrenza dei tracciati.
78. È obbligatorio l'uso del casco integrale e delle protezioni dorsali. Si consigliano l'uso di guanti, protezioni per gli occhi, ginocchia e gomiti.
79. È consigliato effettuare una prima ricognizione dei tracciati a bassa velocità.
80. Accertarsi del buon funzionamento della propria mountain bike per poter affrontare in sicurezza i percorsi.
81. È obbligatorio mantenere le distanze minime di sicurezza tra gli utenti sul percorso.
82. Mantenere sempre il controllo della Mountain Bike e una velocità adeguata alle proprie capacità tecniche, le proprie condizioni psico-fisiche e alle condizioni della pista. Non sostare lungo il tracciato. Questo comportamento è pericoloso per se stessi e per gli altri utenti.
83. Rispettare le indicazioni sui percorsi. È fondamentale porre la massima attenzione specialmente agli attraversamenti pedonali, incroci con altri percorsi ed il massimo rispetto della precedenza nei confronti degli autoveicoli, motoveicoli e pedoni.
84. Se si incontra un biker in difficoltà, si devono prestare i primi aiuti e chiamare immediatamente il soccorso al numero di emergenza 112, segnalando la propria posizione.

85. Segnalare al personale degli impianti di risalita eventuali danni ai percorsi o alle strutture, evidenziando il punto preciso.
86. Rispettare la natura. Non sporcare e non abbandonare rifiuti; non spaventare gli animali al pascolo né quelli selvatici.
87. Rispettare la natura. Non sporcare e non abbandonare rifiuti; non spaventare gli animali al pascolo né quelli selvatici.

P) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

88. Premessa. La presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 e 14 GDPR 2016/679 è valida per tutte le tipologie di titoli di trasporto, come di seguito specificato. Per "biglietteria di stazione" si intende l'insieme dei biglietti di trasporto validi esclusivamente per l'accesso ai comprensori gestiti dalla Società. Per "biglietteria di stazione con estensione VDA", si intende l'insieme dei biglietti di trasporto che hanno validità anche negli altri comprensori della Valle d'Aosta, sulle funivie del Monte Bianco e nei comprensori di La Rosière, Zermatt, Alagna ed Alpe di Mera, per un numero limitato e predefinito di giorni. Per "biglietteria regionale", si intende l'insieme dei biglietti di trasporto che hanno una validità nei comprensori della Valle d'Aosta, sulle funivie del Monte Bianco e nei comprensori di La Rosière, Zermatt, Alagna ed Alpe di Mera. Per "stazione" si intendono i comprensori gestiti dalla scrivente Cervino S.p.A.
89. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è la Cervino S.p.A. con sede in Valtournenche (AO) Fraz. Breuil-Cervinia – Loc. Bardoney in persona del Legale Rappresentante pro tempore.
90. Contitolari del trattamento. In forza di specifico accordo assumono la qualifica di contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 GDPR 2016/679, con riferimento alla "biglietteria regionale" ed alla "biglietteria di stazione con estensione VDA" le Società Pila S.p.A., Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A., Funivie Monte Bianco S.p.A., Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., e Monterosa S.p.A.
91. Responsabile della Protezione Dati. La Società ha provveduto a nominare un Responsabile della Protezione dei Dati. I dati di contatto sono pubblicati sul sito www.cervinia.it, sezione Cookie & Privacy policy.
92. Tipologia di dati trattati. Per procedere all'acquisto di titoli di trasporto viene richiesta la comunicazione di dati anagrafici e di contatto. Soltanto per alcune tipologie è richiesto il rilascio di una fotografia (al solo fine di verificare che l'accesso sia effettuato dall'avente diritto). Possono essere inoltre trattati eventuali dati bancari necessari al completamento del pagamento. Con finalità di marketing, a fronte di specifico consenso, possono essere trattati dati di contatto. Nell'ambito del sistema di videosorveglianza vengono trattate le immagini degli utenti. La rilevazione dei passaggi ai tornelli comporta il trattamento di dati di localizzazione o sulla posizione che avviene mediante lettura degli identificativi di cui alla tecnologia RFID. Al fine di applicare eventuali agevolazioni tariffarie la Società può trattare – previo consenso dell'interessato – dati che l'art. 9 GDPR 2016/679 definisce "particolari" in quanto idonei a rivelare informazioni sullo stato di salute. Il trattamento dei suddetti dati è limitato esclusivamente ad effettuare la valutazione in merito all'applicabilità dell'agevolazione. Dati relativi alla salute possono essere trattati in caso di intervento di primo soccorso.
93. Fonte dei dati personali. I dati possono essere raccolti direttamente presso l'interessato oppure tramite i Contitolari del trattamento ovvero soggetti, persone fisiche o giuridiche, nominate Responsabili esterni del trattamento. La rilevazione dei passaggi ai tornelli viene effettuata in via telematica. Presso le aree gestite dalla Società è attivo un impianto di videosorveglianza: la raccolta delle immagini avviene elettronicamente (al riguardo si rimanda alla specifica informativa dedicata alla videosorveglianza)
94. Rilevazione dei passaggi ai tornelli. Al fine di prevenire utilizzi illeciti dei titoli di viaggio e di agevolare l'eventuale ricerca di dispersi la Società ha adottato un sistema di rilevazione dei passaggi ai tornelli basato su tecnologia RFID. L'interazione tra il titolo di trasporto ed il lettore installato sul tornello consente il passaggio al varco "a mani libere" e consente di verificare l'abilitazione all'accesso. Lo strumento non rileva dati antropobiometrici e non memorizza i movimenti dell'utente all'interno delle piste da sci o dei percorsi escursionistici. Nel caso in cui la Società intendesse utilizzare i dati al fine di procedere con la profilazione delle preferenze dei clienti richiederà uno specifico consenso agli interessati
95. Finalità e base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati è svolto per le seguenti finalità:

	FINALITA DEL TRATTAMENTO	BASE GIURIDICA CHE LEGITTIMA IL TRATTAMENTO
1	Raccolta richieste di acquisto di titoli di trasporto e successivo rilascio	Art. 6 paragrafo I lettera b) GDPR 2016/679: trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
2	Gestione dei pagamenti (con relativo trattamento, nei termini di Legge, dei dati di pagamento incusi gli eventuali estremi identificativi delle carte di credito).	Art. 6 paragrafo I lettera b) GDPR 2016/679: trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
3	Adempimento degli obblighi civilistici, fiscali e contabili connessi al rilascio dei titoli di trasporto ed alla prestazione di eventuali operazioni di primo soccorso nei casi in cui sia previsto il pagamento di un corrispettivo	Art. 6 paragrafo I lettera c) GDPR 2016/679: trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare
4	Erogazione dei servizi di trasporto e garanzia di fruizione degli stessi da parte dell'acquirente	Art. 6 paragrafo I lettera b) GDPR 2016/679: trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
5	Tutela del patrimonio aziendale attraverso l'ausilio di sistemi di videosorveglianza	Art. 6 paragrafo I lettera f) GDPR 2016/679: trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi
6	Tutela del patrimonio aziendale attraverso la verifica dell'utilizzo legittimo del titolo di viaggio tramite richiesta applicazione fotografia sul titolo di viaggio	Art. 6 paragrafo I lettera f) GDPR 2016/679: trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi
7	Tutela del patrimonio aziendale attraverso la verifica legittimo utilizzo del titolo di viaggio (richiesta applicazione fotografia sullo stesso)	Art. 6 paragrafo I lettera f) GDPR 2016/679: trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi
8	Tutela del patrimonio aziendale mediante rilevazione dei passaggi ai tornelli	Art. 6 paragrafo I lettera f) GDPR 2016/679: trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi
9	Valutazione in merito all'applicabilità di sconti o agevolazioni tariffarie	Art. 9 paragrafo II lettera a) GDPR 2016/679: consenso dell'interessato
10	Attività di marketing e promozione di iniziative commerciali, prodotti e/o servizi	Art. 6 paragrafo I lettera a) GDPR 2016/679: consenso dell'interessato
11	Eventuale difesa di un diritto in sede giudiziaria ed ogniqualvolta risulti necessario accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare	Art. 6 paragrafo I lettera f) GDPR 2016/679: trattamento necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi
12	Eventuale attività di primo soccorso in caso di infortunio	Art. 6 paragrafo I lettera d) ed art. 9 paragrafo II lettera c) GDPR 2016/679: trattamento necessario per la salvaguardia di interessi vitali dell'interessato

96. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati. Il trattamento dei dati sarà svolto in forma manuale o elettronica su supporti cartacei o digitali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza. I dati raccolti per le finalità di cui ai punti 1,2,4 e 9 vengono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per un periodo di 3 anni. Decorso detto termine gli stessi vengono resi anonimi e conservati per finalità statistiche con la sola eccezione di quelli per cui, in adempimento delle finalità di cui al punto 3, è previsto un obbligo di conservazione per finalità fiscali o per adempimento ad obblighi normativi (periodo di conservazione: 10 anni). In tal caso la conservazione è limitata alle sole finalità di cui al punto 3. Le immagini raccolte mediante impianto di videosorveglianza vengono cancellate decorse 72 ore dalla raccolta (salvi i casi di comunicazione all'Autorità giudiziaria), i dati raccolti per finalità di marketing vengono conservati sino a Sua opposizione o revoca del consenso prestato. I dati raccolti per le finalità di cui ai punti 7 ed 8 vengono conservati per 3 anni e successivamente anonimizzati e conservati per sole finalità statistiche. I dati raccolti per le finalità di cui al punto 12 vengono per 10 anni nel caso in cui l'attività preveda un corrispettivo ed il conseguente obbligo di fatturazione; negli altri casi la conservazione è limitata a 3 anni. In tutti i casi in cui sia necessario procedere in via giudiziale per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto del Titolare il periodo di conservazione prosegue sino al completamento dell'iter giudiziario.
97. Natura della raccolta. Il conferimento dei dati per l'attivazione e l'esecuzione del rapporto contrattuale ha natura obbligatoria: il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di procedere. In relazione alle finalità di promozione e marketing il conferimento è facoltativo: il mancato rilascio di consenso non pregiudica la conclusione del contratto.
98. Soggetti autorizzati al trattamento. I dipendenti della Società i quali effettuano attività di trattamento dati sono stati a ciò espressamente autorizzati a norma dell'art. 29 GDPR 2016/679. L'atto di autorizzazione contiene specifiche istruzioni e limitazioni – in base alla mansione svolta – riguardo le modalità con cui effettuare detto trattamento nonché un impegno alla riservatezza riguardo il contenuto degli stessi.
99. Responsabili esterni del trattamento. La Società si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, del supporto di soggetti esterni, persone fisiche o giuridiche, che sulla base di un contratto o di specifico incarico possono svolgere attività di trattamento di dati personali per conto del Titolare. Questi ultimi sono stati nominati "Responsabili esterni del trattamento" ai sensi dell'Art. 28 GDPR 2016/679 con impegno a rispettare i contenuti del Regolamento stesso. L'elenco dei Responsabili è a disposizione degli interessati previa richiesta.
100. Comunicazione dei dati. Per le finalità di cui al punto 7 ovvero in adempimento ad obblighi di Legge o Regolamento, i dati potranno essere comunicati a Organi della Società nonché a Persone giuridiche o Enti Pubblici quali, a titolo esemplificativo: i Contitolari del trattamento di cui al punto 3 (nei limiti previsti dagli accordi sottoscritti con gli stessi); Istituti di credito; Compagnie di Assicurazione; soggetti che effettuano servizio di soccorso su pista (quali, ad esempio, la Croce Rossa, l'USL, ecc.) ai Componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale o l'Organismo di Vigilanza della Società nell'esercizio delle rispettive funzioni, a consulenti legali in ipotesi di contenzioso, all'Autorità giudiziaria a fronte di provvedimento motivato ovvero della necessità di tutela di un diritto del Titolare. Solo previo espresso consenso possono essere comunicati a terzi per finalità di marketing. Gli stessi potranno essere altresì comunicati ai soggetti che svolgono attività di trattamento per conto del Titolare nominati quali responsabili esterni ai sensi dell'art. 28 GDPR 2016/679 ed ai dipendenti autorizzati ai sensi dell'art. 29 GDPR 2016/679. I soggetti appartenenti alle categorie cui i dati possono essere comunicati effettueranno il trattamento, a seconda dei casi, in qualità di Responsabili del trattamento ovvero in qualità di Titolari autonomi.
101. Diffusione dei dati. I dati comunicati non sono soggetti a diffusione.
102. Diritti esercitabili dagli interessati: Cervino S.p.A garantisce agli interessati l'esercizio del diritto di accesso ai sensi dell'art. 15 GDPR 2016/679 e, ove applicabili, dei diritti di rettifica (art. 16 GDPR 2016/679), cancellazione (art. 17 GDPR 2016/679), limitazione di trattamento (art. 18 GDPR 2016/679), portabilità dei dati (art. 20 GDPR 2016/679), di opposizione al trattamento (art. 21 GDPR 2016/679) e di revoca del consenso. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora dovesse ritenere che il trattamento dei dati venga effettuato in violazione del GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ogni interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità www.garanteprivacy.it. Le richieste inerenti all'esercizio dei diritti sopra esposti devono essere inviate in forma scritta, a mezzo raccomandata, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione al Responsabile Protezione Dati (all'indirizzo riportato in www.cervinia.it, sezione Cookie & Privacy policy). Il termine per le risposte alle istanze relative all'esercizio dei diritti di cui ai punti da I. a IV. è di 30 (trenta) giorni estensibili sino a 3 (tre) mesi in caso di particolare complessità (valutata dal Titolare del trattamento).

ARTICOLI AGGIUNTIVI RELATIVI AI BIGLIETTI "MATTERHORN ALPINE CROSSING"

1. Biglietti a tariffa ridotta validi per l'utilizzo della nuova funivia Matterhorn Alpine Crossing per bambini dai 9 ai 15.99 anni. La data di nascita è determinante per la riduzione. È necessario un documento d'identità ufficiale che attesti l'età.
2. Biglietto gratuito valido per la funivia Matterhorn Alpine Crossing per bambini da 3 a 8.99 anni se accompagnato da un adulto pagante. La data di nascita è determinante per la gratuità. È necessario un documento d'identità ufficiale che attesti l'età.
3. Con i biglietti di Andata Breuil-Cervinia – Matterhorn Glacier Paradise, Andata/Ritorno Breuil-Cervinia Matterhorn Glacier Paradise e andata/ritorno Breuil Cervinia-Zermatt, l'ingresso alla Grotta di Ghiaccio al Piccolo Cervino e alla SnowXperience (quando aperta) a Plateau Rosà, sono compresi.
4. La funivia Matterhorn Alpine Crossing è utilizzabile con lo skipass internazionale per la salita da Plateau Rosà al Piccolo Cervino (la discesa non è permessa)
5. I bambini sotto i 2.99 anni di età non possono salire sulla Funivia Matterhorn Alpine Crossing.
6. In caso di percorrenza di lunghi itinerari, è responsabilità del contraente verificare con attenzione gli orari per il trasporto di rientro. L'Esercente non potrà essere ritenuto responsabile nel caso in cui il contraente fosse impossibilitato a fare rientro per cause imputabili al contraente stesso. In particolare dell'ultima salita da Zermatt per Breuil-Cervinia e da Breuil-Cervinia per Zermatt, restando inteso che i relativi orari sono tassativi e segnalati presso le partenze degli impianti sia Italiani sia Svizzeri. Nel caso il contraente si attardi lo stesso è consapevole ed accetta il rischio di dover ritornare in Italia o in Svizzera con mezzi diversi dagli impianti di risalita o di dover pernottare nella località in cui si trova. In questi casi le Società degli impianti non concederanno alcun tipo di recupero ski pass o di rimborso delle spese sostenute.
7. Per recarsi a Plateau Rosà e in territorio svizzero gli utenti dovranno essere muniti di documento valido per l'espatrio.
8. E' previsto un periodo di chiusura per manutenzione informazioni sul sito:
www.matterhornparadise.ch
9. Dal 2024 è previsto il trasporto bagagli, informazioni sul sito:
www.matterhornparadise.ch
10. RIMBORSO DEL BIGLIETTO / CAMBIO DATA
 - i. Se il biglietto non può essere utilizzato nei tempi previsti a causa di condizioni meteorologiche avverse, il costo del biglietto verrà rimborsato interamente.
 - ii. Il servizio tecnico deciderà entro le ore 11.00 se il servizio può essere avviato o meno.
 - iii. Il cliente deve essere in grado di esibire alla biglietteria una prenotazione per il pernottamento o la documentazione per il viaggio successivo.
 - iv. Tuttavia, se l'ospite non desidera attendere la decisione del servizio tecnico e il percorso è parzialmente aperto (ad es. Zermatt - Tr. Steg), gli verrà spiegato in biglietteria che - nel caso in cui il percorso MAC non verrà aperto – perderà il diritto al rimborso completo o al trasferimento in taxi!
 - v. In questo caso, il cliente riceverà un rimborso parziale in base all'utilizzo del biglietto.
 - vi. Questo trattamento si applica anche ai clienti TO. Il cliente mostra il voucher e riceve il biglietto presso la cassa. Il cassiere informa il cliente sull'attuale situazione. Se il cliente TO vuole viaggiare anche se il percorso MAC è ancora parzialmente chiuso, perde il diritto al rimborso completo o al trasferimento in taxi. - In questi casi viene compilato un modulo allo sportello e fatto firmare dal cliente.
 - vii. I biglietti MAC sono validi per 2 giorni dalla data di emissione per un viaggio di sola andata.
 - viii. L'ospite può dunque decidere di fare il viaggio con il biglietto non utilizzato anche il giorno successivo.
11. TRASFERIMENTO IN TAXI
 - ix. Per gli ospiti in transito che devono raggiungere l'altra destinazione lo stesso giorno, è possibile organizzare un trasferimento in taxi da Zermatt a Cervinia o viceversa come alternativa del Matterhorn Alpine Crossing. In questo caso, i clienti devono essere in grado di dimostrare di aver prenotato un alloggio nell'altra località o di dover proseguire il viaggio.
 - x. I biglietti non saranno rimborsati se i clienti usufruiscono del servizio di trasporto in taxi.
 - xi. L'ospite presenta alla biglietteria la prenotazione/il documento di viaggio.
 - xii. La ZBAG e la CSPA si fanno carico delle spese di taxi e garantiscono l'arrivo in giornata all'altra destinazione. Non vengono forniti dettagli temporali (orario di arrivo).
12. Per quanto non espressamente indicato si rinvia al Regolamento di Biglietteria.